



TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Presidenza

Disp servizio nr 26/2023

Ivrea 14 ottobre 2023

Il Presidente letta la nota 7 ottobre 2023 in calce redatta dal responsabile della sezione civile, dott.ssa A Taverri, a seguito della riunione tenutasi con il personale in servizio

Nulla ostando alla sua ratifica, trattandosi di materie amministrative

Ritenuto opportuno disporre la pubblicazione per estratto sul sito del Tribunale e la trasmissione all'avvocatura

Ratifica la nota 7 ottobre 2023 in allegato a valere come ordine di servizio per il personale

Dispone che il seguente estratto sia pubblicato sul sito del Tribunale

- 1) Art. 473 bis n. 49 cc PROCEDIMENTI CON CONTESTUALE RICORSO PER SEPARAZIONE E DIVORZIO NUOVO RITO CARTABIA - PAGAMENTO DOPPIO CONTRIBUTO UNIFICATO

La riforma ha introdotto la possibilità di introdurre con unico ricorso e quindi con cumulo di domande, la richiesta di separazione e all'esito della stessa la domanda di divorzio.

Da un punto di vista contributivo, allo stato, il ricorso ancorché introdotto con unico atto, contiene una **doppia domanda di pronuncia che darà luogo a due sentenze/provvedimenti definitivi.**

Sulla base del principio generale (*applicato dal Ministero anche in ordine alla proposizione di domande diverse e interventi nel medesimo procedimento*), sulla base delle tabelle non ancora modificate ed infine rispetto alla responsabilità contabile che grava sul dipendente, ritenendo le due domande soggette ad autonomo pagamento, ne consegue che il contributo debba essere esatto nella doppia misura,¹ salvo diverse e future determinazioni ministeriali.

La Cancelleria Famiglia provvederà quindi a richiedere alle parti il contributo nella doppia misura, allo stato, ritenuta dovuta.

2) IMPUGNAZIONE LICENZIAMENTO CON DOMANDA DI REINTEGRA;

Tale ricorso introdotto dall'art. 441 bis c.p.c., deve essere trattato con **carattere prioritario** e deve essere immediatamente riconoscibile all'atto del deposito, anche da parte della

¹ Consensuale €. 86,00;
 Giudiziale €. 196,00;

cancelleria che ha oneri precisi in ordine alla statistica dei procedimenti ex art. 144 disp att. Cpc.

L'ultima patch evolutiva SICID ha **correttamente introdotto un codice oggetto apposito per tale tipo di ricorso (220111)**;

Stante l'esigenza di celerità della lavorazione dei depositi telematici da parte della Cancelleria, è necessario sensibilizzare il Foro, **affinchè l'oggetto del ricorso sia come sopra specificato correttamente indicato all'atto del deposito e comunque affinchè il ricorso stesso faccia riferimento nel titolo alla domanda di cui al 441 bis cpc.**

Dispone che il presente decreto sia comunicato a tutto il personale togato e amministrativo, al COA di Ivrea e pc al COA di Torino
Pubblicazione per estratto sul sito del Tribunale

Il Presidente del Tribunale di Ivrea

V M Bevilacqua



All la seguente nota



**TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE
NOTA DI SERVIZIO**

Ivrea 7 ottobre 2023

Al Sig. Presidente Dirigente

Oggetto: EVIDENZE DA RIUNIONE AREA:

- 1) **PROCEDIMENTI CON CONTESTUALE RICORSO PER SEPARAZIONE E DIVORZIO NUOVO RITO CARTABIA PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO;**
- 2) **IMPUGNAZIONE LICENZIAMENTO CON REINTEGRA;**

Art. 473 bis n. 49 PROCEDIMENTI CON CONTESTUALE RICORSO PER SEPARAZIONE E DIVORZIO NUOVO RITO CARTABIA PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO

La riforma ha introdotto la possibilità di poter introdurre con unico ricorso e quindi con cumulo di domande, la richiesta di separazione (sia essa consensuale, sia giudiziale) e all'esito della stessa la domanda di divorzio.

Questa novità affrontata in prima battuta (già nel mese di maggio) dai Tribunali di Milano, Genova e Firenze in modo diverso da un punto di vista giurisdizionale (ammissibilità per Milano e Genova e rigetto per Firenze)² in realtà è pacifica da un punto di vista tecnico di deposito dell'atto.

² Ammissibilità cumulo ricorso per separazione consensuale e divorzio congiunto

Infatti, già a maggio risultavano disponibili sul SICID i codici relativi alla proposizione del ricorso.

Da un punto di vista contributivo, appare evidente a questo Funzionario - nonostante non vi sia stata pronuncia da parte del Ministero all'uopo interpellato dai colleghi di Pavia e Sondrio (attraverso il sistema del Filo diretto) - che il ricorso ancorché introdotto con unica domanda, contenga una **doppia domanda di pronuncia che darà luogo a due sentenze (aventi connessione soggettiva) diverse: separazione e divorzio.**

Sulla base del principio generale (applicato dal Ministero anche in ordine alla proposizione di domande diverse e interventi nel medesimo procedimento) e sulla base delle tabelle non ancora modificate, ritenendo le due domande soggette ad autonomo pagamento, si ritiene che questo debba essere esatto nella doppia misura,³ sino alla pronuncia definitiva da parte del Ministero.

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 05.05.23, ha ritenuto il cumulo di domande applicabile anche al caso di domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, precisando nella parte motiva: *"secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 cpc le parti con il ricorso introduttivo di separazione consensuale hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di legge, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data delle comparizione dei coniugi e, nel caso de quo, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della Legge n. 898/70"*. Il Tribunale ha disposto inoltre che nelle note scritte le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza di allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'**art. 473-bis.19, 2° comma**. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, sarà rigettata la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma cpc. Il Tribunale, infine, ha differito la pronuncia relativa alle spese alla definizione del giudizio di merito. Dello stesso orientamento il Tribunale di Genova che nelle prime indicazioni scritte fornite a seguito di riunioni della sezione Famiglia ha ritenuto il cumulo di domande ex **art. 473-bis.49** applicabile anche al caso di domande di separazione consensuale ed il Tribunale di Vercelli che nel comunicato del 15.3.2023 ha ritenuto ammissibile che dette domande siano avanzate con un unico ricorso, stante la collocazione sistematica dell'art. 473-bis.49, all'interno del Capo Terzo, Sezione Seconda del Titolo Quarto bis del Libro Secondo cpc, unitamente alla *ratio* ispiratrice della normativa, volta alla unificazione dei procedimenti, oltre al dato per cui il Ministero della Giustizia ha fornito al personale amministrativo dei "codici oggetto" specifici per separazione consensuale unita a domanda per divorzio congiunto.

Di diverso orientamento il Tribunale di Firenze che ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità di un ricorso contestuale di separazione consensuale e divorzio congiunto nel decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi, evidenziando che nel caso di specie era applicabile l'art. 473-bis.51 e non il n.49, ed ha successivamente omologato con sentenza del 15.05.2023 la separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso, dichiarando improponibile la domanda di divorzio.

Nella parte motiva il Collegio giudicante fiorentino ha rilevato che la norma che disciplina il procedimento su domanda congiunta, art. 473-bis.51 cpc, non prevede la possibilità di cumulo delle domande di separazione e divorzio, come invece espressamente previsto dall'art. 473-bis.49 cpc per i giudizi contenziosi, e, da ciò consegue che la possibilità di cumulo delle domande sia riservata dalla legge esclusivamente alle ipotesi di esistenza di contenzioso tra le parti

³ Consensuale €. 86,00;

In tal senso la Cancelleria Famiglia sta provvedendo a richiedere alle parti il contributo nella doppia misura dall'Ufficio, allo stato, ritenuta dovuta.

Si chiede alla Dirigenza di voler provvedere a emanare apposito Ordine di Servizio da pubblicare sul sito del Tribunale e trasmettere al COA.

2) IMPUGNAZIONE LICENZIAMENTO CON REINTEGRA;

Tale ricorso introdotto dall'art. 441 bis c.p.c., deve essere trattato con *carattere prioritario* e deve essere immediatamente riconoscibile all'atto del deposito, anche da parte della cancelleria che ha oneri precisi in ordine alla statistica dei procedimenti ex art. 144 disp att. Cpc.

Per tale motivo è stato necessario procedere a tenere apposita raccolta su file di excel da parte della cancelleria, sino all'ultima patch evolutiva SICID che ha **CORRETTAMENTE INTRODOTTO UN CODICE OGGETTO APPOSITO PER TALE TIPO DI RICORSO (220111);**

Sarebbe assolutamente necessario, stante l'esigenza di celerità della lavorazione dei depositi telematici da parte della Cancelleria, che si volesse sensibilizzare il Foro, perché l'oggetto del ricorso sia dagli stessi immediatamente inserito all'atto del deposito o quanto meno che il ricorso stesso rechi nel proprio titolo la dizione corretta di cui al 441 bis.

L'immediata riconoscibilità dell'atto da parte del collega addetto al cd. sportello telematico, comporta (oltre all'evidente riduzione dei tempi di accettazione che adesso sono dilatati dalla necessità di dover leggere –a volte– l'intero corpo della domanda alla ricerca del termine "*richiesta di integrazione*") che si riducano a zero i margini di errore nell'iscrizione e le successive necessarie manipolazioni del registro.

Si trasmette al Sig. Presidente Dirigente perché voglia ratificare la presente nota e trasmetterla quale ordine di servizio ai colleghi dell'area e ai sigg.ri Magistrati e GOP, COA Ivrea e Torino per opportuna conoscenza.

Si allega il verbale della riunione per ogni successiva Determinazione della Dirigenza.

Tanto si doveva per dovere d'Ufficio

F.to FUNZIONARIO RESPONSABILE
Anna Francesca Taverri